

Tribunale di Mantova
Sezione Lavoro

Ordinanza ex L. 28 giugno 2012 n° 92, art. 1, co. 47-48-49

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Simona Gerola, nel procedimento promosso da:

M A rappresentato e difeso dall'avv. A. Carbonelli

- *ricorrente* -

contro

A SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. G. Moreschi

- *convenuta* -

letti gli atti ed i documenti di causa;

viste le deduzioni delle parti, udite le conclusioni delle parti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 21.5.2013

O S S E R V A

Con ricorso depositato in data 28.03.2013 **M A** proponeva ricorso ex art. 1, commi 47 e ss della legge 92/2012 per sentire annullare il licenziamento intimatogli; per sentire condannare la **A** alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro e al versamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla riammissione in servizio al valore medio mensile di euro 1746,29, nonché dei contributi assistenziali e previdenziali di legge

Il procuratore del ricorrente esponeva che in data 16.10.2012 la **A spa** ha mosso al ricorrente (operaio addetto a roccatura) la seguente contestazione: "in data 16.10.12 alle ore 15, circa lei è stato contattato da sua moglie/collega **M A** che lavora in laboratorio. Quando è giunto al suo reparto lavorativo, ha inveito contro il sig. **A C** che offendeva **M A**, pertanto è nata una discussione tra voi, tanto da sfociare in una lite, che ha incluso il danneggiamento di materiali del laboratorio. Quando sua moglie ha cercato di intervenire per dividervi, la stessa è caduta terra, ed essendo incinta, abbiamo dovuto chiamare urgentemente l'ambulanza per farla trasportare in ospedale per i dovuti accertamenti, che il ricorrente, in sintesi, si è giustificato rilevando di essere intervenuto in difesa della moglie aggredita verbalmente e spintonata ingiustificatamente dal sig. **A**, uomo violento, volgare e in quel momento

verosimilmente ubriaco, senza porre in essere alcuna condotta aggressiva e che, nonostante le giustificazioni fornite dal lavoratore, la convenuta ha risolto il rapporto di lavoro in tronco.

Contestava la legittimità del licenziamento in quanto ingiustificato o, quantomeno, del tutto sproporzionato; evidenziava che il ricorrente non ha precedenti disciplinari e in azienda ha sempre tenuto un comportamento corretto e rispettoso dei colleghi.

Si costituiva ritualmente la società convenuta contestando la fondatezza del ricorso.

Il procuratore della A spa rilevava che i due lavoratori erano adibiti per ragioni produttive e organizzative allo stesso reparto e le indubbie capacità professionali dei due furono sovente oscurate dal carattere irascibile dell'A e dall'eccessiva suscettibilità del ricorrente, accompagnata da una spiccata propensione al rancore e da un forte rigorismo religioso; che la tensione fra i due dipendenti sfociò spesso in "battibecchi" e talvolta e in veri e propri litigi, soprattutto in occasione delle cd manutenzioni ordinarie (ogni 15/20 gg); che gli insulti più frequentemente scambiati fra i due lavoratori erano "ubriacone" (A verso A) e "marocchino di m.." (A verso A),

Procedeva, quindi, a una dettagliata ricostruzione degli eventi del 16.10.12 che hanno avuto come conseguenza il licenziamento dei due lavoratori e una sanzione disciplinare conservativa per la moglie del ricorrente.

Ribadiva la legittimità del licenziamento impugnato e escludeva l'applicabilità al caso di specie della scriminante della "reazione o della mera autodifesa" sottolineando che l'A non fu una mera vittima, bensì un soggetto attivo e consapevole (dopo la prima spinta sferrò anche un pugno) nella causazione e nell'evoluzione dell'alterco, sfociato in una zuffa e rilevando che la violenza posta in essere dal ricorrente non appare giustificata nemmeno a fronte di eventuali provocazioni verbali o "spinte" del collega.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, istruita mediante prova testimoniale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.

Andrà premesso che nessuna responsabilità può essere addossata alla società convenuta per non aver adottato misure organizzative ("visti i precedenti di cui si legge nella memoria difensiva") volte a prevenire situazioni analoghe e quella verificatasi atteso che è pacifico che l'alterco non si è svolto nel reparto dei due contendenti, bensì in laboratorio ove l'A si è recato in qualità di manutentore a causa del malfunzionamento di una macchina lì presente e l'A si è diretto perché chiamato dalla moglie: la contemporanea presenza dei due dipendenti nel laboratorio non era prevedibile e, di conseguenza "prevenibile".

Unica altra circostanza che puo' dirsi pacifica è che fra i coniugi A' e il sig. A , per dirla con le parole del teste B , non c'era un grande "feeling".

Pure la moglie del ricorrente ha riconosciuto che il sig. M e il sig. A avevano avuto diverbi, sia pure di poco conto , visto che "il giorno dopo erano di nuovo amici" .

Per quanto concerne i fatti contestati al ricorrente , si osserva che i testi escussi , ad eccezione della moglie del ricorrente, non hanno smentito la successione degli eventi così come contestata a A M

Di contro ritiene questo giudice che la società convenuta abbia sostanzialmente assolto all'onere della prova su essa gravante.

Ma procediamo per ordine.

I due testi "chiave" , ossia il responsabile del reparto e la moglie del ricorrente, come era prevedibile, hanno fornito versioni diametralmente opposte .

Nessuno dei due testi è scevro da condizionamenti in quanto il primo è attualmente dipendente della convenuta e la seconda , oltre ad essere legata al ricorrente da un rapporto di coniugio, è stata "parte in causa" sia pure in senso atecnico .

Vi è da aggiungere che con tutta probabilità non avrebbe potuto neppure essere sentita come teste in quanto verosimilmente in regime di comunione di beni con il ricorrente.

Detta circostanza , stante la sommarietà del rito, non è stata appurata e l'unico dato certo è che i due coniugi hanno contratto matrimonio "islamico" presso il Consolato del Marocco in Milano

Detto questo si osserva che l'esame complessivo delle deposizioni raccolte convince lo scrivente che il teste B è maggiormente attendibile del teste M

Vale la pena riportare i passaggi salienti di entrambe le deposizioni al fine di confrontarle fra loro e con le dichiarazioni degli altri testi escussi .

La moglie del ricorrente ha dichiarato : *ricordo che, nell'ottobre del 2012, il dinamometro ha smesso di funzionare e non era la prima volta. Ho chiamato P B , lui è venuto in laboratorio e poi, appreso il problema, ha chiamato C A poiché la macchina era già stata oggetto di manutenzione proprio ad opera di A . La prima cosa che ha detto quando è arrivato è stata "voi avete chiuso la porta della macchina"; ricordo invece che in quel momento era aperta ed io gli ho risposto "noi non abbiamo chiuso la porta". C ha rifatto la domanda ed io ho risposto nello stesso modo. Lui si è alterato, mi è venuto vicino, mi ha detto ad alta voce "voi l'avete chiusa" e mi ha spinto. Io non sono caduta, sono solo indietreggiata. Io gli ho detto "non toccarmi", e K gli ha detto la stessa cosa. A quel punto lui ha cominciato ad insultarmi dicendomi "marocchini di merda, andatevene al vostro paese", poi ha fatto dei gesti volgari che significavano "vieni a succhiarmelo" e per me era troppo e ho cominciato ad insultarlo a mia volta. Soltanto a*

questo punto, P B che fino a quel momento era rimasto inerte, mi ha cinto e allora io mi sono arrabbiata con B dicendogli "lasciami stare". Poi ho cercato di telefonare a mio marito, ma lui non ha risposto, quindi ho chiesto alla mia collega di andarlo a chiamare poiché il sig. B , invece di difendermi dagli insulti e dalle volgarità del sig. A , rideva con lui e non interveniva per nulla ed io ero molto agitata. Ad un certo punto sono arrivati mio marito e la mia collega, quest'ultima è ritornata nella sua postazione di lavoro immediatamente, mio marito ha detto a C "non toccarla perché è incinta". Mio marito e C hanno iniziato ad insultarsi e P ha portato fuori mio marito. C lo ha inseguito, mi ha spinto contro la porta e sono caduta in terra, mio marito, vedendomi in terra e sapendo che ero incinta, è rientrato, ha cercato di aiutarmi a rialzarmi, ma C rientrato a sua volta non glielo ha permesso e ha ricominciato ad insultarlo. Mio marito ha spostato indietro C , il quale ha urtato dei macchinari posti sopra un tavolo che sono finiti per terra. Dopo di che , sia mio marito che C sono usciti ed io sono stata soccorsa dalla mia collega e da A , ossia il signore indiano qui fuori che apprendo ora, perché mi viene mostrato, si chiama in lingua indiana S A. Con me, in laboratorio, all'inizio, c'era il sig. S G S . C era una persona estremamente volgare, si ubriacava spesso e in fabbrica andava d'accordo solo con mio marito, i meccanici extracomunitari e gli italiani. Mio marito e C avevano avuto dei diverbi, ma di poco conto perché il giorno dopo erano di nuovo amici. Non avevo mai avuto, prima di quel giorno, diverbi con C . Ricordo che l'alito di A puzzava di alcol. Adr: ho deciso di chiamare mio marito e non il direttore perché era già intervenuto un responsabile che non aveva fatto niente per aiutarmi".

Il teste B ha dichiarato : "ricordo che il 15.10.12 (rectius 16.10.2012) mi trovavo in azienda e sono stato chiamato dalla moglie del ricorrente, la quale mi ha riferito che aveva un problema circa un macchinario del laboratorio. Preciso che della manutenzione di quel macchinario non mi occupavo io, ma il signor A . Pertanto io ho chiamato quest'ultimo e mi sono diretto con lui presso il laboratorio. Premetto che non era la prima volta che si verificava il malfunzionamento denunciato dalla signora A . Dopo aver dato una superficiale occhiata al macchinario il signor A ha affermato che il malfunzionamento aveva origine dal fatto che la porta era stata chiusa, mentre avrebbe dovuto rimanere aperta per la ventilazione, così come avevano indicato da i tecnici che già erano intervenuti sul macchinario circa 40 giorni prima. La moglie del ricorrente ha replicato che aveva sempre lasciato la porta aperta e che nonostante ciò il dinamometro aveva manifestato problemi. Detta circostanza è stata ripetuta più volte dalla moglie del ricorrente e da lì i toni si sono fatti più accesi, il signor A ha affermato: "adesso non ci faremo comandare dagli extracomunitari" ed ella ha risposto: "meccanico di merda", poi

la discussione è degenerata, la signora Amal ha detto "italiano di merda " e il signor A ha replicato dicendo "extracomunitari di merda". Io ho cercato di stemperare gli animi, ma senza successo. A quel punto la signora A ha tentato di colpire con una sberla il signor A , ma non c'è riuscita, io ho quindi allontanato A dall'A ed ella ha chiamato al telefono il marito parlando in arabo e rivolgendosi al signor A con una frase del tipo "adesso veditela con un uomo". Dopo aver sentito questa frase io ho ritenuto opportuno raggiungere il marito di A prima che arrivasse in laboratorio, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Ho infatti raggiunto il ricorrente prima che arrivasse in laboratorio e gli ho spiegato mentre camminavamo che c'era una discussione in atto tra la signora A. e il signor A e lo ho esortato a stare tranquillo , e invitato a intervenire per stemperare i toni della discussione. ADR Dal punto in cui ho incrociato il ricorrente al laboratorio ci sono circa 20 metri. Una volta arrivati al laboratorio il signor M ha spintonato il signor A , il quale è andato a sbattere contro un tavolo e gli strumenti che si trovavano su di esso, ivi compreso il monitor di un computer, sono caduti e si sono danneggiati. Ricordo che io gli chiesi "ma cosa stai facendo?", e lui mi rispose: "è incinta". Il signor A si è alzato ed io immediatamente mi sono messo tra i due, ma il signor A ha tentato di dare un colpo al signor A , che non lo ha raggiunto ma ha raggiunto il sottoscritto nella schiena, senza farmi male però. Dopo di che io ho allontanato con la forza il ricorrente, che nel frattempo si era già calmato, siamo usciti e una volta fuori mi sono girato e ho visto che la moglie del ricorrente era accasciata a terra. Non so dire se sia caduta accidentalmente o se sia stata spinta da qualcuno, perché io personalmente ero di spalle, quindi non ho potuto vedere cosa accadeva mentre noi ci stavamo allontanando. Dopo questo fatto , A e il signor A non hanno più avuto alcun contatto fisico; ricordo che quando mi son girato e ho visto la moglie del ricorrente in terra il signor A era trattenuto da due dipendenti indiani. Quel pomeriggio in laboratorio (erano le 15 o le 16.00, non ricordo esattamente) vi erano tre dipendenti indiani (si tratta dei tre soggetti indicati come informatori dalla convenuta dei cui nomi di cui il Giudice mi ha dato lettura) e una dipendente marocchina (la signora K. indicata nel ricorso come informatore). Preciso che un solo dipendente indiano è stato presente in laboratorio per tutta la durata dei fatti che ho descritto, in quanto addetto alla lavorazione di "calzinaggio" (son sicuro di averlo visto) ed era insieme alla signora marocchina, mentre gli altri due dipendenti indiani sono sopraggiunti attirati dal trambusto. ADR Ricordo che quando io ho spostato il ricorrente per allontanarlo e portarlo fuori dal laboratorio, i due dipendenti indiani stavano già trattenendo il signor A e la signora A era sicuramente ancora in piedi".

La deposizione del teste K M , molto meno dettagliata di quella dei due testi precedenti (al limite della reticenza in quanto infarcita di "non ricordo") appare confermare , nella sostanza, quanto dichiarato dal responsabile di reparto .

Le due deposizioni contrastano radicalmente in ordine ad un unico punto : il Banfi sostiene che A ha contattato il marito telefonicamente , mentre la connazionale del ricorrente ha dichiarato di essere andata di persona a cercare M su invito di A

Tuttavia se si analizza attentamente la deposizione del teste Banfi ci si avvede che si attenua la valenza della difformità in quanto sia K che S G S hanno confermato che la moglie del ricorrente ha tentato di telefonare e la prima ha precisato , che non riuscendoci , A l'ha pregata di andare a cercare il marito in quanto molto agitata .

Non puo' escludersi quindi che il teste B abbia visto la lavoratrice proferire parole in arabo (per esempio lamentandosi perché il marito non rispondeva alla sua chiamata) e che abbia ritenuto che stesse parlando con il ricorrente .

Inoltre la teste di nazionalità marocchina ha dichiarato che A ha dato una spinta a A non forte (il ricorrente ha riferito di una spinta violenta) a ed ha aggiunto "credo che A sia inciampata perché c'erano in terra bobine di filo" ma ha collocato detta spinta (che nella versione attorea sarebbe stata la causa della reazione del ricorrente e lo avrebbe indotto ad allontanare l'A con una spinta , provocando il danneggiamento del materiale nel laboratorio) alla fine della scaramuccia , ossia quando M era già stato portato fuori dal laboratorio .

In altre parole, la collega di A non ha fatto alcun cenno ad un ritorno in laboratorio del ricorrente per difendere la moglie nuovamente aggredita dal sig. A .

La teste non ricorda chi dei due contendenti ha cominciato , né chi dei due ha spinto l'altro contro il tavolo provocando la caduta del computer e di un altro macchinario , tuttavia ha dichiarato che tutto cio' è avvenuto prima che A cadesse a terra ; quindi, non puo' essere stata la caduta della moglie in cinta a scatenare l'"ira" del ricorrente e a indurlo a spingere il D contro il tavolo (che sia stato il ricorrente a provocare al caduta del materiale di laboratorio è circostanza pacifica poiché è riconosciuta dallo stesso A) .

La teste M ha inoltre smentito la collega la' dove ha affermato che A aveva spinto la ricorrente appena arrivato in laboratorio e che la stessa aveva reagito solo dopo essere stata pesantemente insultata e trattata con estrema volgarità .

La teste ha dichiarato che A si era limitato a spostarla con una mano dicendole "vai fuori dai coglioni " e che A gli aveva risposto "vai a cagare italiano di merda" ed ha

aggiunto che P B ha spostato A perche entrambi (ossia A e A)
"cercavano il confronto".

Detta circostanza sconfessa l'immagine che A M ha voluto dare di sé , ossia quella di una donna incinta , indifesa , inerme , vittima della aggressione di un alcolizzato spalleggiato dal responsabile di reparto che si è limitato a deriderla, invece di difenderla .

La teste ha inoltre smentito la collega la' dove ha affermato di non aver mai avuto diverbi prima di quel giorno con il sig. A

I testi indiani hanno concordemente riferito di aver sentito discutere ad alta voce A A e A ma le loro deposizioni appaiono scarsamente significative perché nessuno ha udito cosa dicevano i litiganti (questo giudice ha potuto constatare in udienza la scarsa padronanza della lingua italiana di tutti e tre) e, soprattutto, nessuno ha detto di aver visto cosa è realmente accaduto all'interno del laboratorio .

S G S , presente durante la prima fase della "discussione, " stava caricando il carrello e dava le spalle ai litiganti .

S : , non è entrato in laboratorio ma si è limitato a "dare il cambio" al collega nell'immobilizzare uno dei due litiganti , ossia l'A

S S , che stava lavorando fuori dal laboratorio, ove la porta era aperta, ha sentito C , M e P B urlare, ha visto B che cercava di dividere C e M e li esortava a smettere di litigare; ha tenuto fermo A mentre B cingeva e tratteneva M Ha aggiunto che poi è arrivato A , ossia S A , al quale ha spiegato che cosa stava succedendo e quest'ultimo gli ha detto "vai pure, ci penso io" , provvedendo a sua volta a "tener fermo" C .

Tuttavia qualche elemento di rilievo puo' essere desunto dalle deposizioni dei testi nazionalità indiana .

Innanzitutto , nessuno di essi ha convalidato la tesi del ricorrente secondo il quale egli si sarebbe limitato a difendersi , posto che tutti hanno confermato che i tre soggetti litigavano , che il B ha dovuto dividere A e A e che due di essi hanno dovuto intervenire in ausilio del responsabile per sedare gli animi dei due uomini in contesa .

Inoltre S A e S hanno dichiarato di avere , prima l'uno e poi l'altro, immobilizzato A C : circostanza che è stata completamente omessa dalla moglie del ricorrente , la quale ha invece riferito di una sorta di "furia impazzita" del tutto incontrollata e libera di aggredire il marito senza che nessuno intervenisse per impedirglielo .

E se l' era immobilizzato, come avrebbe potuto spingere con violenza A tanto da farla cadere a terra? E soprattutto , come avrebbero potuto gli stessi testi non ricordare di aver visto A spintonare la moglie del ricorrente ?

Nessuno dei due testi citati inoltre ha riferito che il ricorrente è ritornato in laboratorio per soccorrere la moglie caduta a terra, come sostenuto da A e confermato dalla moglie .

In definitiva, la versione del ricorrente secondo il quale si sarebbe limitato a reagire e a mettere le mani addosso al collega soltanto per difendere se' stesso e la moglie , confermata solo dalla moglie (della cui attendibilità già si è detto) non è suffragata da sufficienti elementi probatori.

Le risultanze probatorie, complessivamente valutate, convincono invece lo scrivente che vi è stata una lite violenta fra i due lavoratori, nel corso della quale il ricorrente ha provocato il danneggiamento di materiale aziendale.

Così come la convinzione che la moglie del ricorrente per negligenza abbia danneggiato il dinamometro e antichi rancori , verosimilmente originati da intolleranza nei confronti di colleghi extracomunitari , non può giustificare comportamenti violenti sul luogo lavoro, del pari ingiustificabile appare la condotta violenta del ricorrente anche se animata dalla volontà di soccorrere e ricambiare le offese ricevute dalla moglie incinta.

In conclusione , si ritiene che entrambi i litiganti siano stati legittimamente licenziati.

Occorre ricordare infatti, come già accennato, che non era la prima volta che A e A litigavano sul luogo di lavoro , anche se i diverbi non erano mai sfociati in violenza fisica.

L'art. 75 del CCNL Tessili applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente prevede che costituisce causa di licenziamento disciplinare il litigio di particolare gravità seguito dalle vie di fatto , entro il recinto dello stabilimento , quando mostri (o confermi) una tendenza agli atti violenti .

Il litigio così come descritto dal teste maggiormente attendibile , ossia P B , ha mostrato senza dubbio una tendenza del ricorrente agli atti violenti con il conseguente venir meno del vincolo fiduciario che deve connotare il rapporto di lavoro

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza

P.Q.M..

- rigetta il ricorso e condanna A M alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla A Spa he liquida in complessivi euro 2,100,00 , oltre IVA e CPA di legge

Così deciso in Mantova , il 23.5.2013

Il giudice
dott. Simona Gerola